Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Foggia

AGENZIA DEL DEMANIO

Gara europea a procedura aperta affidamento, per l'ambito territoriale della provincia di Foggia, del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
CIG: 7650146C2E

Verbale n. 5 - Operazioni di gara tenutesi in data 8 aprile 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 11,30 circa, presso la Sala Biblioteca di questa Prefettura, ai fini della valutazione delle offerte pervenute in relazione all'appalto sopra specificato, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 49268 del 21 novembre 2018, così composta:

- dr.ssa Mirella Abate – Funzionario, presidente;
- dr. Maurizio Ramirez - Funzionario, componente;
- dr. Giuseppe Milone - Funzionario, componente.

Sono presenti le persone di cui all'unito elenco, che costituisce parte integrante del presente verbale.

I precedenti verbali, n. 1 del 22 novembre 2018, n. del 26 novembre 2018, n. 3 del 15 febbraio 2019, n. 4 del 15 marzo 2019, sono da intendersi integralmente richiamati nel presente verbale.

La Commissione si riunisce, in seduta pubblica, per valutare l'esito della richiesta di soccorso istruttorio avanzato nei confronti del costituendo RTI SOCCORSO STRADALE ACI OFFICINA CERUOLO GENEROSO con nota prot. n. 15161 del 19 marzo 2019, procedendo all'apertura del plico, inviato nei termini e debitamente sigillato, trasmesso dal citato costituendo RTI in esito alla citata richiesta di soccorso istruttorio.

Preliminarmente, l'avvocato Daniela Carbone, in rappresentanza dell'R.T.I. Ceruolo Generoso, richiede alla Commissione di non consentire alla dott.ssa Mariateresa Soldano, in rappresentanza dell'R.T.I. Off. DI CIOMMA, di prendere parte alla seduta in corso, atteso che l'adozione nei confronti di quest'ultimo RTI di apposito provvedimento di esclusione non legittima di per sé la presenza di rappresentanti dello stesso RTI.

Al riguardo, la Commissione nell'evidenziare il carattere comunque pubblico della seduta di gara, rappresenta che l'RTI attinto da provvedimento di esclusione risulta comunque titolare di un interesse legittimo e perché non risultano scaduti i termini per una eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione prot. n. 15029 del 19 marzo 2019 e perché, lo stesso RTI ha richiesto, con nota del 25 marzo 2019 e successiva integrazione del 27 marzo 2019, l' annullamento in autotutela predetto provvedimento di esclusione.

La Commissione rappresenta, altresì, che della menzionata richiesta di "annullamento in autotutela", ci si occuperà nel prosieguo della presente seduta di gara.

In particolare, con il predetto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio è stato richiesto al R.T.I. con mandataria CERUOLO:

- di integrare il DGUE riferito alla mandante DAUNIA Soccorso di Ciccone srl, atteso che non risultano barrate le caselle di cui ai punti 1,2,3,5,6 e 7 alle di pg. 9 e 10, laddove è segnatamente richieste l'attestazione in ordine al ricorrere o meno di determinate situazioni di esclusione;
- di fornire con riferimento alla mandante RINALDI PASQUALE, cui non risulta affidata la attività di depositeria, ma quella di recupero e demolizione veicoli, la omessa Relazione tecnica – prevista dal punto A.3. del Disciplinare di gara - attraverso la quale il tecnico attesti una serie di atti e fatti relativi alla sola attività di depositeria veicoli.
- di fornire, sempre con riferimento alla mandante RINALDI PASQUALE, chiarimenti in merito alla omessa indicazione del rispetto o, eventualmente non assoggettabilità alla normativa antincendio.

Dall'esame della documentazione contenuta nel menzionato plico la Commissione rileva che risulta essere stato fornito:

- il DGUE completo e corretto in tutte le sue parti, per quanto riguarda la mandante DAUNIA Soccorso di Ciccone srl;
- una dichiarazione integrativa, sottoscritta in data 28 marzo 2019, con cui la mandante RINALDI PASQUALE, attesta, tra l'altro di non essere "... *assoggettato all'obbligo di cui al punto A.3. del disciplinare di gara ..*" e che " ... *per quanto attiene al rispetto della normativa antincendio, ... nell'ambito del servizio oggetto della procedura di appalto, l'impresa ... non è assoggettata a detta normativa*", atteso che la stessa mandante " "...".*non esegue l'attività di deposito veicoli..*".

La Commissione, atteso che alla mandante RINALDI PASQUALE non risulta affidata l'attività di depositeria, ritiene validi la documentazione e i chiarimenti forniti.

La Commissione, come anticipato all'inizio, procede alla valutazione, della richiesta di "annullamento in autotutela" avanzata dall'R.T.I. con mandatario Ceruolo Generoso con nota del 25 marzo 2019 e successiva integrazione del 27 marzo 2019, entrambe allegate al presente verbale di gara.

Il menzionata avvocato Daniela Carbone, evidenzia la necessità che l'R.T.I. attinto da provvedimento di esclusione avrebbe dovuto, per richiedere la riammissione alla procedura di gara aperta in argomento, proporre ricorso giurisdizionale.

Al riguardo, la Commissione evidenzia la legittimità della richiesta di "annullamento in autotutela" in argomento.

La Commissione procede, poi, alla valutazione della richiesta di annullamento in parola, rilevando che con la predetta nota del 25 marzo 2019, l'R.T.I. DICIOMMA ha ritenuto doveroso rappresentare che "... *il Tecnico nella relazione, a pag 01, annuncia un'ampliamento dell'attività in essere (p.lla 543) e che quanto ... evidenziato e divenuto motivo di esclusione, fa riferimento a detto ampliamento, paragrafo appunto chiamato "SOLUZIONI PROGETTUALI"* " ed ancora che "... *il motivo di esclusione non sussite, il rispetto della normativa D. Lgs. 152/2006 e regionale viene rispettato dalla mandante Di Nunzio Antonio come si evince sia ....; sia dalla nota dell'Arch. Palmieri Giuseppe che si allega*".

Con la cita ultima nota, l'architetto Palmieri Giuseppe "...*<u>IN RIFERIMENTO ALL'ESCLUSIONE FA PRESENTE CHE</u>* :

1- Il signor DI NUNZIO Antonio, già dall'atto della costituzione della R.T.I. ... aveva tutti i requisiti previsti dal bando, nonché quello ambientale sulla particella 470 sub 1;

2- *Nelle more del bando, il signor DI NUNZIO ha avuto l'idea di ampliare la sua attività, sulla particella 543, per rendere più funzionale la sua attività e nel contempo rispettare i dettami previsti dal D. Lgs. 152/2006*".

Con la successiva nota integrativa del 27 marzo 2019, il citato R.T.I. DI CIOMMA, "*..ad integrazione della precedente missiva allega ulteriore dichiarazione /precisazione dell'Arch. Palmieri Giuseppe redattore della relazione tecnica di DINUNZIO ANTONIO oggetto dell'esclusione*".

Con la predetta "*ulteriore dichiarazione*" l'architetto Palmieri integra e specifica che i requisiti mancanti di cui al provvedimento di esclusione prot. n. 15029 del 19 marzo 2019, fanno riferimento e sono da realizzare nella p.lla 543, mentre "*nella p.lla 470 sub 1, detti requisiti erano già presenti al momento in cui è stata redatta la relazione tecnica in questione, detta area è quella destinata alle finalità del bando*".

La Commissione, rileva che nella Relazione tecnica resa dall'architetto Palmieri ed acclusa nel plico A- Documentazione Amministrativa, tra l'altro,:

- a pg. 1 è chiaramente riportato "*..si prevede un ampliamento dell'attività di custodia sulla particella 543*";
- a pg. 3 nel paragrafo "*NORMATIVA DI RIFERIMENTO*" è riportato che la particella rispetta le norme ambientali;
- sempre a pg. 3 ,laddove è indicato che "*l'attività non rispetta...*" il relativo paragrafo è denominato/rubricato "*SOLUZIONE PROGETTUALE*".

Dette circostanze consentono di ritenere valido quanto asserito e reclamato in sede di richiesta di annullamento in autotutela, in ordine al fatto che il mancato pieno rispetto della normativa ambientale è riferito ad una particella ulteriore/ultronea (p.lla 543) rispetto a quella dichiarata oggetto della presente procedura di gara (p.lla 470 sub 1).

In considerazione di ciò, tenuto conto che il chiarimento fornito dall'R.T.I. DI CIOMMA non modifica le condizioni di partecipazione, atteso che, nella richiesta di "*annullamento in autotutela*" l'RTI DI CIOMMA e il tecnico incaricato chiariscono che le condizioni di rispetto della normativa ambientale sulla p.lla 470, erano già esistenti al momento della presentazione della candidatura, la Commissione "*nell'intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale ..all'evidente scopo di ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica*" cfr. Consiglio di Stato 6135/2017, e nel ritenere prevalente il principio della massima partecipazione "*ossia la preminenza dell'interesse pubblico a non ridurre la platea di concorrenti quando le motivazioni di una possibile esclusione siano di natura formale*" cfr. delibera ANAC n. 897 del 17 ottobre 2018, propone l'annullamento del provvedimento di esclusione prot. n. 15029 del 19 marzo 2019 e la (ri)ammissione alla presente procedura di gara del costituendo R.T.I. con mandataria Off. DICIOMMA.

La Commissione, tenuto conto della peculiarità dei numerosi requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara e in virtù del combinato disposto dell'art. 85, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e art. 71 del D.P.R. 445 /2000, come, tra l'altro, richiamato dal Comunicato in data 8 novembre 2017 con cui il Presidente dell'ANAC, ha, in ordine alla "*verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione*" rappresentato che "*le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza delle ...autodichiarazioni ...in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità*

delle stesse", ritiene opportuno proporre al RUP la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti dal disciplinare di gara ed autocertificati dai concorrenti.

La Commissione evidenzia, altresì, che l'apertura, in seduta pubblica dei plichi contenente l'offerta tecnica e, poi, di quelli contenenti l'offerta economica avverrà a seguito della conclusione della menzionata verifica dei requisiti generali e speciali e solamente per i concorrenti per i quali l'esito delle verifica non abbia fatto emergere cause e motivi di esclusione.

Il presente verbale viene, altresì, trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,15 circa, riservandosi di comunicare la data della prossima seduta di gara, nel corso della quale verrà esaminata la documentazione acquisita a seguito della citata verifica dei requisiti generali e speciali attraverso apposito avviso sul sito web istituzionale delle stazioni appaltanti, in conformità a quanto previsto dal punto XII – Svolgimento della gara – del Disciplinare di gara.

La Commissione

dott.ssa Mirella Abate – Presidente

dott. Giuseppe Milone – Componente

dott. Maurizio Ramirez – Componente